

2001

Atto di variazione RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

Con il presente atto di variazione le Parti convengono che il contratto è prestato per le garanzie e con i limiti di seguito precisati.

1 004 00002 00147181881

AGENZIA MILITELLO IN VAL DI CATANIA										NUMERO ARCHIVIO 147181881	
COD. AG 1/39132	COD. SUBAG 100	RAMO 65	NUMERO POLIZZA 176782294/2	N. ARCH. AG	PRODOTTO 2001	CLASSE	ESERCIZIO 2020	R. PR 1	GRUPPI 0	D.P. 0	INDICE TIPO E NUMERO
EFFETTO VARIAZIONE 01/10/2022		SCADENZA POLIZZA 31/12/2022		SCADENZA PRIMA RATA 31/12/2022		CODICE RATEAZIONE 1		ANNUALE		DATA EMISSIONE 26/09/2022	
CONVENZIONE CONVENZIONE SCUOLE			COD. CONV 3495	PRODUTTORE	ZONA	CODICI TIPO CLIENTE 2400			CODICE PAG. 921		
CONTRAENTE / ASSICURATO I.C.S. OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS - VIALE LIBERTA' 20 - 95040 RAMACCA CT										CODICE FISCALE / PARTITA IVA 82002420873	
PREMIO NETTO 235,44		ACCESSORI 35,32		PREMIO TASSABILE 270,76		TASSE 60,24		TOTALE PREMIO PRIMA RATA 331,00		PROV. RISCHIO CT	
PREMIO NETTO 953,04		ACCESSORI 142,96		PREMIO TASSABILE 1.096,00		TASSE 243,86		TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE 1.339,86		COMBINAZIONE	
POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO) 39132 65 170513847		POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO)		RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO)		RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO)					

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

VEDI ALLEGATO

GARANZIE PRESTATE (QUELLE PER LE QUALI SONO INDICATI I MASSIMALI) - MASSIMALI ASSICURATI - FRANCHIGIE

		CODICE RISCHIO	MASSIMALE ASSICURATO	PREMIO ANNUO
		22811		
1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI				
IMPORTO FRANCHIGIA PER OGNI SINISTRO (ART. 20 DELLE NORME DI POLIZZA)		250,00	3.000.000,00	850,00
		PER SINISTRO		
		PER PERSONA	3.000.000,00	
		PER DANNI A COSE	3.000.000,00	
2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO				
		PER SINISTRO	3.000.000,00	246,00
		PER PERSONA	3.000.000,00	

PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO

VALORE FABBRICATO	SUPERFICIE	NUMERO	PREVENTIVO RETRIBUZIONI	PREVENTIVO FATTURATO
			1.188	

TOTALE PREMIO ANNUO TASSABILE

1.096,00

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Premio provvisorio anticipato, calcolato sul preventivo numero di partecipanti all'attività descritta in polizza o sul numero di altri elementi di rischio sopra indicati. Tale importo deve intendersi quale premio minimo annuo. La polizza è soggetta a regolazione del premio (vedere articolo 18 delle norme di polizza).

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
 UNIPOL
 MAGGIORE ASSICURAZIONI
 di Maggiore Assicurazioni & C. s.p.a.
 Militello Val Chetani (CT) - Tel. e Fax 095 655930

IL CONTRAENTE

Gravina Ottavio

Emessa il 26/09/2022

Il premio della rata alla firma è stato pagato il _____

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

Registrato il _____


UnipolSai **Unipol**
L'Agente di Incasso
MAGGIO ASSICURAZIONI
di **Magliorini & C. s.a.s.**
MAGGIO - Via S. Maria (11) - Tel. e Fax 095 655930



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Bolognese, 45 - 40129 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 100006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritta all'Albo delle società capogruppo al n. 046 - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

2001

Allegato all'Atto di variazione
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

NUMERO POLIZZA 1/39132/65/176782294/2
AGENZIA MILITELLO IN VAL DI CATANIA SUBAGENZIA 100

Contraente/Assicurato I.C.S. OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS
Domicilio VIALE LIBERTA', 20 - 95040 RAMACCA - CT
Partita IVA 82002420873

VARIAZIONE AI CONTENUTI DI POLIZZA

NORMATIVO DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONI

Nel testo che segue s'intendono:

- per "Assicurazione": il contratto d'assicurazione;
 - per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
 - per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
 - per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
 - per "Compagnia/Società": UnipolSai Assicurazioni ;
 - per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
 - per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro;
 - per "Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali;
 - per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
 - per "Scoperto": la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato;
 - per "Franchigia": la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato;
 - per "Dipendenti": le persone iscritte, al momento del verificarsi del sinistro, nel libro paga tenuto dall'Assicurato a norma di legge.
- per **Danni corporali**: la morte e/o lesioni personali.
per **Danni materiali**: la distruzione e/o il danneggiamento di cose.

ASSICURATI

L'assicurazione si intende prestata a favore

- a) dell'Istituto scolastico contraente, dell'Amministrazione scolastica e/o Pubblica Amministrazione di riferimento;
- b) dei docenti, dei non docenti, del personale direttivo ed amministrativo (compreso dirigente scolastico e direttore dei servizi generali ed amministrativi), dei componenti gli organi collegiali (consiglio di istituto e collegio dei docenti), degli alunni e dei genitori degli alunni in qualità di accompagnatori durante gite scolastiche e/o visite a scopo didattico, e/o esecutori di incarichi - attività per conto dell'Istituto scolastico;

nel rispetto di quanto indicato all'art. 2.1 - oggetto dell'assicurazione.

La garanzia di polizza deve intendersi prestata a favore di tutti i soggetti aventi la qualifica di cui ai precedenti punti a) - b)

La Compagnia rinuncia a conoscere i nominativi delle persone assicurate di cui al precedente punto b) ; per la loro identificazione si farà

riferimento ai libri scolastici e/o altra documentazione ufficiale che l'Istituto scolastico Contraente si impegna a consegnare in qualsiasi momento

alla Compagnia, su semplice richiesta da parte di un suo autorizzato.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Esercente l'Istituto scolastico denominato _ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS" sito in Ramacca Viale liberta' n.20,

con numero complessivo di 1186 compresi fra alunni ,docenti e personale ata

La garanzia si intende prestata per la gestione ed esercizio delle varie attività scolastiche organizzate dall'Istituto stesso.

MASSIMALI (PER SINISTRO)

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali per sinistro:

Responsabilità civile terzi - RCT (sezione 2) fino a Euro 5.000.000,00

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro -RCO/RCI (sezione 3) fino a Euro 5.000.000,00

Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente la garanzia RCT e/o RCO/RCI, il massimo esborso della Compagnia non potrà superare

il massimale di RCT sopra indicato.

Si conviene che nel caso di corresponsabilità tra più Assicurati, l'esposizione globale della Compagnia non potrà superare, per ogni sinistro, i

2001

Allegato all'Atto di variazione
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

NUMERO POLIZZA 1/39132/65/176782294/2
AGENZIA MILITELLO IN VAL DI CATANIA SUBAGENZIA 100

massimali sopra indicati.

1. NORME GENERALI

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 c.c.).

Art. 1.2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione d'altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutte le Compagnie, indicando a ciascuna il nome dell'altra (artt.1910 e 1913 c.c.).

Art. 1.3 - Pagamento del premio e regolazione del premio

A) Pagamento del premio L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati;

altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello

della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al

pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c., escluso comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la

sospensione assicurativa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo durata temporanea inferiore, ed è interamente dovuto

anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

B) Regolazione del premio

Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza - che

deve intendersi come premio minimo annuo - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del

contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il

premio minimo come sopra indicato.

A tale scopo:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto

alla Società i dati necessari e cioè il numero massimo di alunni raggiunto nell'anno assicurativo trascorso.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione di dati

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, ovvero

- il pagamento della differenza dovuta,

il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del

giorno in cui l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la

risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la

Compagnia non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Compagnia stessa il diritto di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base

2001

Allegato all'Atto di variazione
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

NUMERO POLIZZA 1/39132/65/176782294/2
AGENZIA MILITELLO IN VAL DI CATANIA SUBAGENZIA 100*

per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del D. Lgs. n° 196 del 30/06/2003 (codice in materia di dati personali), per

i quali l'Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo,

nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 c.c.).

Art. 1.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o

dell'Assicurato (art. 1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad

un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 1.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.9 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede

l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

2. SEZIONE RCT (Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile per Danni a Terzi)

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) - valida se sono indicati in polizza i relativi massimali.

Responsabilità civile per danni a terzi

La Compagnia si obbliga a tenere indenne:

a) i docenti, i non docenti, il personale direttivo ed amministrativo (compreso dirigente scolastico e direttore dei servizi generali ed

amministrativi), i componenti gli organi collegiali (consiglio di istituto e collegio dei docenti) e gli alunni di quanto questi siano tenuti a

pagare quali civilmente responsabili per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti

accidentali verificatosi in relazione a fatti accaduti nell'ambito dell'esercizio e gestione scolastica organizzata dall'Istituto scolastico

Contraente;

b) i genitori degli alunni in qualità di accompagnatori durante gite scolastiche e/o visite a scopo didattico, nonché per attività in genere svolte

su specifico incarico dell'Istituto Scolastico Contraente, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge

per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali verificatisi in relazione alla loro

qualità di accompagnatori e/o esecutori di incarichi - attività per conto dell'Istituto scolastico Contraente;

c) l'Istituto scolastico Contraente, l'Amministrazione scolastica e/o Pubblica Amministrazione di riferimento, di quanto questi siano tenuti a

pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge per fatto proprio e/o per fatto delle persone di cui al precedente comma a) per danni

corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo

2001

**Allegato all'Atto di variazione
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI**

NUMERO POLIZZA 1/39132/65/176782294/2
AGENZIA MILITELLO IN VAL DI CATANIA SUBAGENZIA 100

svolgimento delle attività organizzate dall'Istituto scolastico Contraente

Responsabilità amministrativa (rivalsa da parte della Corte dei Conti)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne gli assicurati di cui al comma a) e b) dall'azione di rivalsa esperita dalla Corte dei Conti per quanto

pagato dall'Istituto scolastico Contraente e/o Pubblica Amministrazione in genere al terzo danneggiato, che ha subito danni corporali e danni

materiali, in conseguenza del danno da responsabilità civile per fatto commesso con colpa da parte dell'Assicurato suddetto.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto colposo o doloso di persone delle quali o con le quali

debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata;

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende:

Art. 2.2 - Attività diverse

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli Assicurati:

dai rischi derivanti dall'esercizio e/o gestione di mense, compresi i danni derivanti dalla somministrazione di cibi e/o bevande avariate;

qualora tale servizio sia affidato ad altri soggetti la garanzia è valida per il rischio della committenza;

dai rischi derivanti dall'accompagnamento degli alunni da casa a scuola e viceversa con servizio effettuato in proprio (escluso il rischio da

circolazione);

dai danni subiti dagli allievi durante l'esecuzione di esercitazioni pratiche;

dai rischi derivanti da tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche, comprese escursioni e/o visite,

anche presso aziende, attività sportive/culturali, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi o comunque siano state

regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti;

dall'organizzazione di gite e/o viaggi scolastici (comprese settimane bianche) sia in Italia che all'estero, con esclusione dei danni

provocati ad arredi, strutture, attrezzature e mezzi di trasporto. È compresa la RC personale degli accompagnatori;

dal servizio sanitario di pronto soccorso prestato all'interno dell'Istituto Scolastico Contraente;

dalla proprietà e gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande, utilizzazione di distributori di proprietà di terzi,

compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;

da lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dal Contraente/Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza.

Art. 2.3 - Rivalsa I.N.P.S.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art.14 della legge 12/06/84 n. 222.

Art. 2.4 - Danni a cose trovatisi in ambito luoghi in cui vengono svolte le varie attività inerenti alla descrizione del rischio

La garanzia comprende i danni a cose di terzi (compresi veicoli) trovatisi nell'ambito dei luoghi - anche esterni alla sede dell'Istituto scolastico

Contraente - in cui vengono svolte le varie attività inerenti la descrizione del rischio.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in consegna - custodia dell'Assicurato.

Art. 2.5 - Committenza auto

L'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato a norma dell'art.2049 c.c. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in

relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati, e ciò a parziale

deroga dell'art. 3.1 lett. h) e, relativamente ai soli ciclomotori guidati da persona di almeno 14 anni di età, lett. i).

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del

veicolo che abbia cagionato un danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

Art. 2.6 - Danni da Incendio

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio.

Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà

2001

Allegato all'Atto di variazione
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

NUMERO POLIZZA 1/39132/65/176782294/2
AGENZIA MILITELLO IN VAL DI CATANIA SUBAGENZIA 100

operante per

l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra polizza.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati nella scheda Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo.

Art. 2.7 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali,

artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati nella scheda Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo.

Art. 2.8 - Danni a veicoli di terzi

Premesso che nell'ambito dell'Istituto scolastico Contraente può esserci uno spazio adibito alla sosta di veicoli, la garanzia comprende la

responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni subiti dai veicoli ivi parcheggiati, escluso comunque responsabilità riconducibili alla custodia

e/o sorveglianza dei veicoli stessi

Art. 2.9 - Materiale didattico - attrezzature - strumenti

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli Assicurati dalla proprietà e/o uso di materiale didattico, attrezzature e strumenti, il

tutto necessario e pertinente alle materie di studio.

Art. 2.10 - Danni causati da non dipendenti

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza e/o

subappalto con l'Assicurato, ma della cui opera l'Assicurato stesso si possa avvalere nell'esercizio della attività descritta in polizza.

Art. 2.11 - Danni subiti da non dipendenti

L'Assicurazione, comprende la responsabilità derivante all'Assicurato per danni subiti:

a) dai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato stesso lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio,

smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo merce;

b) da progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali, professionisti in genere, comunque non dipendenti dell'Assicurato,

in relazione allo svolgimento dei lavori effettuati per conto dello stesso.

Art. 2.12 - Proprietà di fabbricati

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalla proprietà di fabbricati (o porzioni), e relative parti

comuni se in condominio, da lui occupate per l'esercizio dell'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla conduzione, compresi

ascensori, montacarichi e scale mobili.

L'assicurazione comprende inoltre:

a) i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti in economia e/o appalti ad imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria

manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile

derivante all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto alle imprese.

b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da umidità, stitlicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

Agli effetti della garanzia di cui alla presente condizione, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in

occasione di lavoro o servizio, esclusi gli addetti alla manutenzione ed alla pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione dei

medesimi.

Art. 2.13 - Affidamento auto

Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori e consulenti, autovetture, immatricolate ad

uso privato, di cui è proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio, si precisa che l'assicurazione comprende la

2001

Allegato all'Atto di variazione
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

NUMERO POLIZZA 1/39132/65/176782294/2
AGENZIA MILITELLO IN VAL DI CATANIA SUBAGENZIA 100

responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti dal conducente delle autovetture stesse a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui l'Assicurato debba rispondere.
La presente garanzia non opera qualora l'evento si configuri come infortunio sul lavoro e il conducente sia un dipendente soggetto per legge all'I.N.A.I.L.

Art. 2.14 - Lavoratori assunti nel rispetto della legge Biagi

Premesso che il Contraente/Assicurato può avvalersi, nell'ambito della propria attività, di persone in rapporto di collaborazione nonché altri

lavoratori assunti con contratto stipulato nell'ambito e nel rispetto del suddetto Decreto legislativo, l'assicurazione comprende la responsabilità

civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti dalle suddette persone.

Si precisa comunque che per quanto riguarda i danni corporali subiti dalle persone per le quali l'Assicurato ha l'obbligo di legge di iscriverele

all'INAIL, la garanzia si intende operante nell'ambito della garanzia RCO, sempreché comunque la stessa risulti prestata.

La garanzia è valida a condizione che i rapporti di lavoro di cui sopra risultino da regolare contratto.

L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l'importo corrisposto ai suddetti lavoratori.

Art. 2.15 - Organizzazione/gestione di corsi di formazione ed aggiornamento

L'assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalla organizzazione e gestione di corsi di

formazione ed aggiornamento nei confronti del personale docente.

Art. 2.16 - Danni alle cose di proprietà dei dipendenti

L'assicurazione comprende la Responsabilità civile derivante all'Istituto scolastico Contraente, l'amministrazione scolastica e/o pubblica

amministrazione di riferimento per danni cagionati alle cose di proprietà degli assicurati di cui ai commi a) e b) dell'art. 2.1 (oggetto

dell'assicurazione) delle norme di polizza.

Sono comunque esclusi i danni da furto e/o incendio

Art. 2.17 - Qualifica di Datore di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al personale dipendente nella loro qualifica di Datore di lavoro - Responsabile del

Servizio di Protezione e Sicurezza svolto nell'ambito dell'Istituto scolastico Contraente, ai sensi del D. Lgs 81/2008.

Art. 2.18 - Committenza lavori ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi del D.Lgs. 81 del 2008 (e successive modifiche e/o

integrazioni) nella sua qualità di committente i lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.

Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto,

il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati nella scheda Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo

Art. 2.19 - Inquinamento accidentale

La garanzia si estende ai danni causati da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da

sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e/o macchinari.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati nella scheda Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo

Art. 2.20 - Danni a cose in consegna custodia

L'assicurazione, a deroga dell'art. 4.2 . lettera f), comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato, (anche

movimentate a mano) purché tali danni non si verificino in conseguenza dell'uso o del trasporto di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle

stesse.

Sono esclusi i danni da furto, smarrimento, incendio, bagnamento.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati nella scheda Scoperti, Franchigie e Limiti di

2001

Allegato all'Atto di variazione
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

NUMERO POLIZZA 1/39132/65/176782294/2
AGENZIA MILITELLO IN VAL DI CATANIA SUBAGENZIA 100

indennizzo

Art. 2.21 - Stages ed attività formativa presso aziende

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni verificatisi durante l'espletamento di stages e/o attività formativa presso aziende.

Si precisa che tali aziende, i loro titolari e/o dipendenti sono considerati terzi.

La garanzia non comprende i danni cagionati a macchinari, attrezzature e/o strumenti in genere di lavoro in uso - consegna agli Assicurati.

Art. 2.22 - Azione di regresso da parte dell'INAIL

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni subiti da alunni o personale della scuola obbligatoriamente assicurati all'INAIL (art. 4 DPR 1124/1965); pertanto la Compagnia tiene indenne l'Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare a seguito dell'azione di regresso promossa dall'INAIL per quanto lo stesso abbia indennizzato all'alunno o personale della scuola infortunato, nel rispetto della normativa di cui al DPR suddetto.

Resta ferma la garanzia RCO (art 3.1) per quanto riguarda la responsabilità del datore di lavoro per infortuni subiti dai dipendenti.

Art. 2.23 - Qualifica di terzi

Personale dipendente (docente, non docente, amministrativo) si precisa che le suddette persone sono considerate:

a) Terze tra loro;

b) Terze nei confronti dell'Istituto scolastico Contraente, l'Amministrazione scolastica e/o Pubblica Amministrazione di riferimento; tale

estensione di garanzia non si intende operante quando tali persone subiscano il danno in occasione di lavoro, operando in tale fattispecie

la garanzia RCO di cui all'art. 3.1 delle norme di polizza.

Alunni

Gli alunni sono considerati terzi, anche tra di loro, sempreché ricorra la responsabilità dell'Istituto scolastico Contraente, dell'Amministrazione scolastica e/o Pubblica Amministrazione di riferimento, del personale docente, non docente e/o amministrativo.

Legale rappresentante

Il legale rappresentante è considerato terzo limitatamente ai danni corporali, per danni subiti durante lo svolgimento del proprio incarico per conto

dell'Istituto scolastico Contraente, nonché terzo sia per danni corporali che per danni materiali quando utilizza le strutture gestite dall'Istituto

scolastico Contraente quale utente del servizio scolastico erogato dal Contraente stesso.

Art. 2.24 - Esistenza di polizza Infortuni

Premesso che l'Istituto scolastico Contraente ha dichiarato di aver stipulato con UnipolSai polizza infortuni n° xxxxxxxxxx a favore di tutti gli alunni,

le parti convengono che dall'importo liquidabile con la presente polizza verrà detratto quanto indennizzato dalla suddetta polizza infortuni.

Art. 2.25 - Validità territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi Europei.

3. SEZIONE RCO/RCI

(Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile per Danni Cagionati a Dipendenti)

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione di Responsabilità Civile Verso i Dipendenti (R.C.O./R.C.I.) - valida se sono indicati in polizza i relativi massimali.

A) Assicurazione responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) - Compreso

Danno Biologico.

La Compagnia si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, (capitale, interessi e spese) quale

civilmente responsabile:

1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno)

per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata

l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati)

2001

Allegato all'Atto di variazione
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

NUMERO POLIZZA 1/39132/65/176782294/2
AGENZIA MILITELLO IN VAL DI CATANIA SUBAGENZIA 100

nonché

l'infortunio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n° 38 del 23/2/2000.

La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a

titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima

sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.

2) ai sensi del Codice Civile nonché del D. Lgs. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni)

a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, così come modificato dal D. Lgs. 38/2000,

cagionati alle persone di cui al precedente comma a 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente

(escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di ? 2.500,00 per ogni persona infortunata.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

3) buona fede I.N.A.I.L.

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la

propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

B) Assicurazione responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.).

La Compagnia si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai

sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (escluse le malattie professionali) involontariamente

cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, in conseguenza di un fatto

accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio.

C) Buona fede INAIL

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria

validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'INAIL di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle

norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

Art. 3.2 - Rivalsa INPS

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, N. 222.

Art. 3.3 - Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti (R.C.O./R.C.I.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all'art 3.1 e ferme le esclusioni

di polizza, ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano

conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.

La garanzia non è altresì operante:

a) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

b) per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;

c) per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione

del rapporto di lavoro;

d) per le malattie professionali riconducibili o comunque connesse a situazioni di "mobbing";

e) per le malattie professionali conseguenti alla silicosi e alla HIV.

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 50% di quanto previsto in polizza, con il massimo comunque di ?

2.500.000,00. Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo

2001

Allegato all'Atto di variazione
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

NUMERO POLIZZA 1/39132/65/176782294/2
AGENZIA MILITELLO IN VAL DI CATANIA SUBAGENZIA 100

di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1892 e 1893 C.C. l'Assicurato dichiara:

di non aver riportato negli ultimi tre anni denunce per violazioni di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei

lavoratori;

di non aver avuto negli ultimi tre anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattie professionali o rivalse da parte dell'I.N.A.I.L. e/o

I.N.P.S.

di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente polizza, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di

risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

Art. 3.4 - Validità Territoriale

L'assicurazione R.C.O./R.C.I. vale in tutto il mondo.

4. DELIMITAZIONI

Art. 4.1 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con

loro nei rapporti di cui alla precedente lett. a), salvo quanto diversamente previsto in polizza;

c) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla

natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all'attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto in polizza.

Art. 4.2 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

a) da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e

da impiego di aeromobili;

b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in

vigore e/o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;

c) da furto nonché a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto diversamente previsto in polizza;

d) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto

diversamente previsto in polizza;

e) alle cose che l'Assicurato usi, detenga e/o abbia in consegna - custodia, nonché a quelle trasportate, rimorchiate, movimentate, sollevate,

caricate e scaricate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;

f) derivanti dalla proprietà di fabbricati, salvo quanto diversamente previsto in polizza;

g) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo (salvo quanto diversamente previsto in polizza); a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in

genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto diversamente previsto in polizza;

h) relativi a violazioni della legge sulla privacy (D.Lgs 196/2003)

L'assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. non comprende i danni:

i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dall'atomo, naturali o artificiali (fissione e fusione nucleare, isotopi

radioattivi, macchine accelerativi, ecc.);

j) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con

l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;

k) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;

l) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.

5. SINISTRI

Art. 5.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia,

2001

Allegato all'Atto di variazione
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

NUMERO POLIZZA 1/39132/65/176782294/2
AGENZIA MILITELLO IN VAL DI CATANIA SUBAGENZIA 100

entro cinque giorni

da quando ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha avuto

luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

Art. 5.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a

nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto

del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od

ammende e delle spese di giustizia penale.

Art. 5.3 - Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60

giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto

dell'imposta, relativa al periodo

di rischio non corso.

SCOPERTI - FRANCHIGIE- MASSIMALI (per specifiche garanzie)

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di ? 250,00 per ogni sinistro (danni corporali e danni materiali).

Resta ferma l'applicazione delle sott'indicate franchigie e/o scoperti nonché massimi risarcimento per le garanzie indicate nella seguente tabella

GARANZIA SCOPERTO E FRANCHIGIA

PER OGNI SINISTRO MASSIMO RISARCIMENTO

Danni da incendio Scoperto 10% con un minimo non

indennizzabile di Euro 1.000,00 Euro 500.000,00 per anno assicurativo

Danni da interruzione o sospensione di attività Scoperto 10% con un minimo non

indennizzabile di Euro 1.000,00 Euro 500.000,00 per anno assicurativo

Committenza lavori ai sensi D. Lgs 81 del 2008 Scoperto 10% con un minimo non

indennizzabile di Euro 1.000,00

50% del massimale di polizza, con il

massimo di Euro 2.500.000,00

Malattie professionali 50% del massimale di polizza, con il

massimo di Euro 2.500.000,00

Inquinamento accidentale Scoperto 10% con un minimo non

indennizzabile di Euro 2.500,00 Euro 250.000,00 per anno assicurativo

Danni a cose in consegna, custodia Scoperto 10% con un minimo non

indennizzabile di Euro 1.000,00 Euro 250.000,00 per anno assicurativo

CALCOLO DEL PREMIO

Il premio di polizza si intende calcolato sul numero delle persone assicurate.

Numero persone assicurate (personale docente e/o non docente, personale amministrativo, dirigenti e alunni (vedi comma b del paragrafo

Assicurati) 1188

Premio per persona Euro 1,27- premio annuo di polizza Euro 1.340,00

Il suddetto premio deve intendersi provvisorio - anticipato e soggetto a regolazione premio come disposto dall'art. 1.3 delle condizioni di polizza.

Il premio annuo di quietanza deve intendersi quale premio minimo per ogni anno assicurativo.

Alla scadenza di ogni rata annua il Contraente è tenuto a comunicare il numero massimo dei soggetti assicurati raggiunto

2001

Allegato all'Atto di variazione
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

NUMERO POLIZZA 1/39132/65/176782294/2
AGENZIA MILITELLO IN VAL DI CATANIA SUBAGENZIA 100

nell'anno assicurativo trascorso, nel rispetto dei termini e modalità di cui all'art. 1.3 delle norme di polizza. La Compagnia provvederà a calcolare l'eventuale premio di

regolazione il cui importo dovrà essere pagato nel rispetto dei termini di cui al suddetto art. 1.3

Si precisa che pur non essendo indicato il premio per genitore e componenti i consigli di istituto e collegio dei docenti, la garanzia è operante

anche nei loro confronti (vedi paragrafo Assicurati ed art. 2.1 delle norme di polizza).

Norme Assuntive - Persone

132

COMPOSIZIONE DELLA POLIZZA

La presente polizza è composta dalla parte A (18 pagine) e dalla parte B che il Contraente con la firma della presente dichiara di aver letto ed

approvato.

IL CONTRAENTE


LA COMPAGNIA ASSICURATRICE
UNIPOL ASSICURAZIONI
di Mario Salvatorelli & C. s.p.a.
Militello Val di Catania (CT) - Tel. e Fax 095 656020

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

A) La presente polizza viene emessa su specifica richiesta del Contraente che dichiara:

di ritenerla conforme a quanto previsto dall'art. 3 - comma 59 della legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).

di avere rispettato ed adempiuto le procedure di legge per l'acquisto di beni o servizi

Il Contraente dichiara inoltre che il premio di polizza relativo alla copertura assicurativa a favore delle persone fisiche assicurate è a loro carico.

B) Con riferimento agli artt. 1892-1893-1894c.c. il Contraente dichiara:

di non avere avuto annullati contratti di assicurazione per rischi analoghi;

di non avere in corso polizze con altre Società per rischi analoghi;

di non aver cagionato negli ultimi tre anni sinistri indennizzabili ai sensi di polizza ;

di non essere a conoscenza di fatti presenti o passati che potrebbero dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

Il Contraente si impegna ad informare l'Assicurato degli obblighi a suo carico e per gli stessi assume responsabilità e conseguenze.

IL CONTRAENTE

CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Agli effetti dell'art.1341 - 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sotto

indicati articoli delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.3 - Pagamento del premio

Art. 1.5 - Aggravamento del rischio

Art.1.7 - Proroga dell'assicurazione

Art. 1.9 - Foro competente

Art. 4.1 - Persone non considerate terze

Art. 4.2 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Art. 5.3 - Disdetta in caso di sinistro

IL CONTRAENTE

FERMO IL RESTO.

2001

Allegato all'Atto di variazione
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

NUMERO POLIZZA
AGENZIA

1/39132/65/176782294/2
MILITELLO IN VAL DI CATANIA

SUBAGENZIA 100

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UnipolSai (Aut. procuratore)
MAGGIORE ASSICURAZIONI
di Maggiore Salvatore & C. s.a.s.
Militeo, Val di Catania (CT) - Tel. e Fax 095.655930

Il Contraente



ALLEGATO 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione** (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

SEZIONE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Cognome e Nome	MAGGIORE SALVATORE	
Iscrizione nel registro	Sezione	A
	N. Iscrizione	A000072468
	Data di Iscrizione	16/03/2010
Ruolo	Responsabile dell'attività di intermediazione	
Denominazione sociale dell'intermediario per il quale è svolta l'attività	MAGGIORE ASSICURAZIONI & C.SAS	
Iscrizione nel registro	Sezione	A - Società Agente
	N. Iscrizione	A000334469
	Data di Iscrizione	16/03/2010
Indirizzo sede legale	VIA UMBERTO I 8 MILITELLO IN VAL DI CATANIA CT 950	
Telefono	095655930	
Indirizzo mail	39132@unipolsai.it	
Indirizzo mail PEC (Posta certificata)	maggioreassicurazioni@pec.impresecatania.it	
Sito internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività di distribuzione		

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, via del Quirinale, 21 Roma - è l'Autorità competente alla vigilanza dell'attività di distribuzione svolta.

SEZIONE II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

- a. Le seguenti informazioni sono disponibili nei locali del distributore oppure, ove esistente, pubblicate sul suo sito internet:
- [elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o lettere di incarico. Nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto in Sezione E, l'elenco riporta i rapporti dell'intermediario principale con i quali collabora.](*)
 - l'elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
- b. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il contraente può richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.

(*) La previsione di cui alla lettera a), n.1, è annullata per effetto della sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7549, che ha disposto l'annullamento dell'articolo 4, comma 18, del Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020 nella parte in cui introduce la disposizione di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 56 del Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018.

SEZIONE III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

- L'intermediario, sia quello che entra in contatto con il cliente sia quello per cui viene svolta l'attività, non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o ai diritti di voto delle imprese di assicurazione rappresentate;
- l'Impresa di assicurazione UnipolSai Assicurazioni S.p.A. non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società di intermediazione per la quale l'Intermediario opera.

SEZIONE IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

- b) il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può inoltrare per iscritto alla Compagnia con le seguenti modalità eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o il comportamento della Società o dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori):

scrivendo a:	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti - Via della Unione Europea n.3/B 20097 San Donato Milanese (MI)
inviando un fax al numero:	02 51815353
inviando un e-mail all'indirizzo:	reclami@unipolsai.it
compilando il modulo online sul sito:	www.unipolsai.it

I reclami relativi al comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) possono essere inoltrati anche presso l'Agenzia con le seguenti modalità:

Riferimenti dell'Intermediario	
scrivendo a:	MAGGIORE ASSICURAZIONI & C.SAS VIA UMBERTO I 8 MILITELLO IN VAL DI CATANIA CT 950
inviando una e-mail all'indirizzo:	39132@unipolsai.it

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome, domicilio e codice fiscale (o partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela.

Nel caso in cui il reclamo abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), l'esponente potrà rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.42.133.206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

I reclami indirizzati all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Compagnia, contengono:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Società o all'Intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

E' possibile presentare reclamo alla CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma - telefono 06.84771 - oppure Via Broletto, 7 - 20123 Milano - telefono 02. 724201 per questioni attinenti la trasparenza informativa del Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

- c) Si ricorda che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
- Mediazione, interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
 - Negoziazione assistita, tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162);
 - Procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della Società www.unipolsai.it;
 - Procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione;
 - Perizia contrattuale ed arbitrato, ove prevista dalle Condizioni di assicurazione per le garanzie diverse dalla R.C. Auto.

Il presente documento, a titolo di nota informativa ai sensi dell'art. 56 comma 4 del Regolamento IVASS 40/2018, viene consegnato o trasmesso in formato elettronico ai sensi dell'art. 61 del Regolamento IVASS 40/2018, come da scelta effettuata dal Cliente.

Cliente o Contraente	
Nominativo / Ragione sociale	Codice fiscale o P.IVA o Data e Luogo di Nascita
I.C.S. OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS	82002420873

ALLEGATO 4
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Cognome e Nome	MAGGIORE SALVATORE	
Iscrizione nel registro	Sezione	A
	N. Iscrizione	A000072468
	Data di iscrizione	16/03/2010

SEZIONE I - Informazioni modello di distribuzione

L'intermediario agisce in nome e per conto delle seguenti imprese di assicurazione:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

Il prodotto distribuito è emesso da UnipolSai Assicurazioni S.p.A..

SEZIONE II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario distribuisce in modo esclusivo, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007, i contratti delle seguenti imprese di assicurazione:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

L'intermediario non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare sé stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente.

SEZIONE III - Informazioni relative alle remunerazioni

L'intermediario percepisce un compenso sotto forma di una combinazione di commissione inclusa nel Premio assicurativo e altro tipo di compenso compresi benefici economici ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata.

L'informativa contenuta nella presente SEZIONE III, in caso di collaborazioni con intermediari iscritti alla sezione E del Registro, è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

SEZIONE IV - Informazioni sul pagamento dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi:

i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;

Sono ammesse le seguenti modalità di pagamento dei premi:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Il presente documento, a titolo di nota informativa ai sensi dell'art. 56 comma 4 del Regolamento IVASS 40/2018, viene consegnato o trasmesso in formato elettronico ai sensi dell'art. 61 del Regolamento IVASS 40/2018, come da scelta effettuata dal Cliente.

Cliente o Contraente	
Nominativo / Ragione sociale	Codice fiscale o P.IVA o Data e Luogo di Nascita
I.C.S. OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS	82002420873

ALLEGATO 4-TER
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet, ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Cognome e Nome	MAGGIORE SALVATORE	
Iscrizione nel registro	Sezione	A
	N. Iscrizione	A000072468
	Data di iscrizione	16/03/2010

SEZIONE I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. [se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;] (*)
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

(*) La previsione di cui alla lettera e) è annullata per effetto della sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7549, che ha disposto l'annullamento dell'articolo 4, comma 20, lettera a) del Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020 nella parte in cui introduce la disposizione di cui al comma 4-bis dell'articolo 58 del Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018.

SEZIONE II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

